

Oltre 1.300 aziende hanno almeno un trust azionista, nell'80% dei casi socio di controllo

Trust, uno strumento delicato che ha bisogno di esperti

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito molti dubbi fiscali

PAGINE A CURA
DI ANTONIO RANALLI

Sono passati quasi 34 anni dalla firma della Convenzione dell'Aja, con cui l'Italia riconosceva come trust tutti «i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico». Da allora, grazie anche all'opera divulgativa svolta dal professor Maurizio Lupoi, l'utilizzo di quest'istituto di diritto anglosassone è diventato sempre più frequente anche in Italia. Tuttavia, al di là del progressivo superamento delle difficoltà giuridiche che l'istituto comporta, l'Italia sconta ancora alcuni «gap» culturali che ne rallentano l'impiego.

«Il primo, è l'allergia allo spossessamento che il trust implica», spiega **Domenico Rinaldi**, partner di **PG Legal**, «Oggi l'evoluzione dello strumento consente sicuramente differenti gradazioni nell'affidamento dei beni al trustee, il cui potere viene ad essere «temperato» dal *trust deed*. Tuttavia, ai fini della legalità e della «credibilità» del trust, l'indipendenza del trustee rispetto al disponente è ancora un elemento imprescindibile. Ed è proprio questa caratteristica del trust che viene spesso

mal digerita dal cliente italiano. Ancora oggi, accade spesso che il consulente, dopo aver spiegato per ore il trust al cliente, a fine discussione, si sente rivolgere la faticosa domanda: «Ma dopo che avrò trasferito i beni al trustee, il trustee farà come dico io vero?». Altro «ostacolo culturale» è la finalità del trust. Ad esempio, nell'ambito dei trust a beneficio familiare, il trustee deve amministrare i beni che gli sono stati affidati nell'interesse dei beneficiari. Pertanto, si tratta quasi sempre di un trust che guarda molto lontano nel tempo, destinato a dare utilità a distanza di decenni e/o a una o più generazioni future. Questa visione «economico-lungimirante» non è nella cultura di noi italiani. Nei paesi anglosassoni si comincia subito a mettere da parte i soldi per mandare i figli al college, fin da quando sono piccoli, noi italiani invece scopriamo quanto costa l'università dei nostri figli all'atto dell'iscrizione al primo anno di corso. Ecco che è più facile trovare l'italiano che si interessi al trust per i suoi benefici immediati (segregazione del patrimonio) per sfuggire ai creditori, per poi scoprire che la segregazione patrimoniale funziona solo se si «spoglia» veramente del

patrimonio a favore del trustee e, siccome mal digerisce anche lo spossessamento, finisce per



rinunciare all'utilizzo dello strumento. In conclusione, in Italia oggi sono stati fatti grandi passi in avanti da un punto di vista giuridico, ma forse andrebbe fatto ancora qualcosa in termini di educazione del cliente al trust!».

Nei sistemi giuridici dei paesi da cui si è soliti mutuare la disciplina che regola i trust istituiti o operanti in Italia sono inesistenti (o semplicemente diversi) dogmatismi e classificazioni propri dell'impianto normativo italiano. «Per citare l'esempio più banale», dice **Giovanni Gliotti**, partner dello **Studio Pavia e Ansaldo**, «il termine *property*, nonostante l'evocativa assonanza, spesso non si limita a richiamare il concetto italiano di proprietà, ed esprime invece una serie di possibili sfumature della titolarità di diritti e legami con beni e interessi che sa-

rebbe limitativo ricondurre all'italico concetto di proprietà secondo codice civile. Tali diversità e contrasti sono probabilmente la principale fonte dei «dubbi interpretativi» espressi dalla magistratura e dall'Agenzia delle Entrate, il cui compito è reso peraltro più impervio da una normativa interna non sempre coerente con l'essenza stessa dello strumento».

È nota la resistenza del cliente a «spogliarsi» dei propri beni, trasferendone il relativo controllo a un soggetto terzo. «Accanto al trust autodichiarato», spiega **Andrea De Vecchi**, managing partner di **Andersen**, «sono state sviluppate specifiche previsioni in tema di reserved powers. La Trusts (Amendment) (Immediate Effect and Reserved Powers) Law 1995 delle Isole Cayman ha individuato una lista di poteri che il settlor di un

trust regolato da tale legge può validamente riservare a sé senza pregiudicare la validità del trust. Il disponente potrà riservarsi poteri di carattere amministrativo (esercitandoli direttamente o dando istruzioni vincolanti al trustee), poteri dispositi-

vi, poteri di modifica dell'atto istitutivo o di revoca del trust, poteri di sostituzione del trustee e del guardiano. In aggiunta, il settlor potrà subordinare l'esercizio di determinati poteri del trustee al proprio consenso. Il modello delle Isole Cayman è stato seguito da quasi tutte le giurisdizioni di common law che hanno legiferato in materia: fra tutti, si veda l'Art. 9A della Trusts (Jersey) Law 1984. I reserved powers rappresentano un interessante strumento per il settlor che desideri mantenere un controllo sui beni in trust; ciò nonostante, il loro utilizzo potrebbe comportare una dichiarazione di interposizione ai fini fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché, in ipotesi patologiche, sfociare in una dichiarazione di sham trust».

Per **Valentina Ottani Sconza**, counsel del dipartimento Trust e Patrimoni dello studio legale **Gianni & Origoni** «spesso ci si imbatte in trust istituiti

per finalità improprie, a volte illecite, nella convinzione che la «segregazione» sia la finalità ultima che giustificherebbe l'impiego dell'istituto. La segregazione è un effetto, che si realizza rispetto al trustee per consentire la separazione del trust fund rispetto al suo patrimonio personale. Dunque, non può essere il risultato ultimo a cui aspira il disponente, se non altro perché costui, disposto dei beni in trust, non è più proprietario di tali be-



ni. Se sono rari i casi di malversazione da parte dei trustee, più di frequente si assiste a trustee che agiscono quali mandatari, meri esecutori delle istruzioni volta per volta impartite dal disponente. Spesso questo atteggiamento è il frutto di atti istitutivi di trust carenti di disposizioni che possano fungere da linee guida per l'operato del trustee. Si trascura, infatti, la necessità che nel corso della durata del trust vi sia una piena coerenza e corrispondenza fra gli obiettivi che il disponente dichiara perseguire, le clausole contenute nell'atto istitutivo e l'operatività di ciascuno dei soggetti coinvolti (disponente, trustee, guardiano)».

Per **Giovanni Cristofaro**, partner di **Chiomenti** «i giudici italiani affrontano le vicende relative ai trust senza eccessiva difficoltà, e ultimamente applicano direttamente le leggi regolatrici straniere ai trust interni, senza rinvio al giudice straniero ma munendosi degli strumenti utili per poter giudicare. Una recente ricerca dell'Università Bocconi ha rivelato che sono più di 1.300 le aziende italiane, alcune delle quali quotate, con almeno un trust azionista che nell'80% dei casi è anche socio di controllo. La reattività dell'ordinamento italiano è ancora più evidente dinanzi a trust fittizi o interposti, a cui viene negata efficacia in quanto privi delle finalità concrete e meritevoli di tutela e animati dall'unico obiettivo di realizzare una segregazione patrimoniale puramente formale ma non sostanziale, per frustrare le ragioni dei creditori (fisco incluso)».

Il nuovo quadro interpretativo dovrebbe, dopo le incertezze del passato, dare nuovo slancio

al trust. «È ragionevole quindi attendersi un maggior impiego del trust ad esempio ai fini del passaggio generazionale aziendale», spiega **Marco Sandoli**, partner di **Di Tanno Associati**, «Infatti, in tale ambito il trust, oltre ad assicurare la tutela nei confronti dei creditori tipica dell'istituto, consente di garantire l'integrità aziendale, rendendola impermeabile alle dinamiche successorie, e assicurando al contempo rilevanti benefici fiscali soprattutto in tema di imposizione indiretta grazie all'esenzione da imposta di successione. Sul punto, il fisco ha chiarito che il termine di 5 anni di mantenimento del controllo richiesto per applicare l'esenzione decorre non dalla data di apporto della partecipazione nel trust, bensì dalla data di attribuzione della partecipazione ai beneficiari. La circolare non fornisce invece particolari chiarimenti in tema di interposizione del trust ai fini dell'imposizione diretta, confermando il principio per cui il trust debba considerarsi fiscalmente inesistente ogniqualvolta l'attività gestoria, pur formalmente riconducibile al trust, risulti eterodiretta da istruzioni vincolanti del disponente o dei beneficiari».

Non sono chiare le conseguenze che derivano dalla declaratoria di interposizione in capo a un trust. «Dapprima il Fisco afferma che il trust interposto è inesistente dal punto di vista fiscale», spiega **Fabio Ciani**, partner dello **Studio Legale Tributario Internazionale**, «con l'effetto che i redditi formalmente prodotti dal trust sono

da assoggettare in capo al disponente. Ma questo solo ai fini delle imposte dirette, mentre ai fini civilistici il trust è esistente:



il caso è quello dei beni che fanno parte del patrimonio del trust, che non cadono in successione. Sennonché, la circolare 34/E/2022 afferma esattamente il contrario, ai fini dell'imposizione indiretta, laddove si legge: «nell'ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto». E i medesimi interpellanti di cui alla Risposta 359/2022 ricevono il cambio di rotta anche attraverso la Risposta Interpello 176/2023: se il trust è interposto fittiziamente, è inesistente sia dal punto di vista delle imposte dirette che ai fini delle imposte di successione, per cui i beni conferiti nel trust rientrano comunque nell'asse ereditario del de cuius (il disponente). Alla poca chiarezza si affianca il contrasto con le norme civilistiche, dato che secondo la Convenzione dell'Aja del 1985 il disponente ben può mantenere alcuni diritti e facoltà».

Secondo **Augusto Santoro**, partner di **Herbert Smith Freehills** «è innegabile che in alcuni casi il trust venga utilizzato (o si provi a farlo) con effetti "elusivi". È il caso, ad esempio, del trust in cui il settlor (ovvero il disponente) coincide con trustee (ovvero con l'amministratore) non realizzando – di fatto – lo spossessamento (inteso come indisponibilità materiale) del bene conferito al trust. In tal caso si realizza un cosiddetto "trust autodichiarato" (o *sham trust*) ritenuto anche dalla giurisprudenza non valido

poiché sostanzialmente elusivo. Trust invece che siano costruiti con forme valide e convenzionali, possono essere efficacemente impiegati in ambito societario in taluni casi superando anche le problematiche tipiche del "patto di famiglia".

I recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate incrementano le possibilità di utilizzo del trust ma, anche in questo innovato contesto, il trust autodichiarato nel quale il disponente riveste anche il ruolo di trustee presenta profili di delicatezza. «Deve essere verificato», spiega **Francesco Mantegazza**, co-managing partner di **FIVELEX Studio Legale e Tributario**, «se la sussistenza del ruolo di disponente e trustee in capo all'unico soggetto, congiuntamente agli altri elementi ca-

ratterizzanti il trust considerato, possano configurare ipotesi di trust interposto per mancanza della volontà di effettiva disposizione patrimoniale e di effettiva confluenza dei beni in patrimonio separato ed autonomo rispetto al patrimonio del disponente. Le conseguenze di una simile caratterizzazione sono rilevanti sia in termini di imposizione diretta che indiretta. L'orientamento delle Entrate va nella direzione di estendere le conseguenze di una caratterizzazione quale trust interposto anche a tali ultime imposte e quindi all'imposta su donazioni e successioni nonché, nel caso di trasferimento in trust di beni immobili, alle imposte ipotecaria e catastale. L'Agenzia ha finalmente riconosciuto che il «vincolo di destinazione» sui beni in trust non integra autonomo presupposto impositivo ai fini delle imposte indirette ma ha al contempo sottolineato che tale prin-





ciò non vale in presenza di una attribuzione «stabile» a favore di beneficiari individuati o individuabili che siano titolari di «diritti pieni ed esigibili» non subordinati alla discrezionalità del trustee e tali da configurare un arricchimento attuale ed effettivo rinvenibile già all'atto di istituzione o dotazione dei beni».

Per **MariaPaola Serra**, managing counsel di **Dentons** «l'ordinamento italiano, dopo aver metabolizzato faticosamente un istituto così estraneo alla propria tradizione giuridica, ha dovuto affrontare la problematica relativa al suo impiego abusivo. Tuttavia, mentre la giurisprudenza, dopo un avvio incerto, ha iniziato ad approcciare il trust basandosi sull'analisi del singolo caso specifico e della «causa concreta» che lo sorregge ai fini della configurazione di uno schema illecito o elusivo, non così è avvenuto per la prassi amministrativa. Si è così innescato un corto circuito per gli operatori, che si trovano attualmente di fronte a uno scollamento tra l'approccio più pragmatico sdoganato dalla giurisprudenza e quello obsoleto, fondato su vecchi schemi interpretativi e applicativi del trust, ancora imposto come linea guida operativa dalle autorità amministrative. Tuttavia, l'opera di sensibilizzazione preordinata all'aggiornamento degli orientamenti di prassi relativi al fenomeno del trust inizia a mostrare i suoi effetti, nel solco di una sempre maggiore consapevolezza dell'istituto. La trasformazione del trust «interno» in trust «di diritto interno» non è soltanto un'opportunità per garantire la competitività del nostro ordinamento nell'attrazione di nuovi

business, ma anche una necessità».

Secondo **Nicola Canessa**, partner di **CBA** «l'uso improprio che in alcuni casi è stato fatto del trust interno ha certamente rallentato la sua efficace divulgazione verso i possibili fruitori o dei c.d. «detrattori a prescindere», impedendo così l'utilizzo di uno strumento duttile e

utile, in casi specifici, a risolvere problematiche giuridiche complesse che il nostro codice civile non sempre riesce a risolvere. Penso, ad esempio, ad alcuni trust liquidatori, sui quali la giurisprudenza milanese, nel 2009/2010, si è espressa negativamente, sancendone l'invalidità, poiché volti soltanto a sottrarre beni ai creditori e non ad essere strumento efficace ed alternativo alla tradizionale liquidazione dei beni societari anche in forma concorsuale, con conseguenze a volte penalmente rilevanti anche sui professionisti redattori dell'atto di trust. Penso altresì a tutti i casi in cui il trust non ha effettivamente uno scopo di organizzazione successoria, quando nell'atto istitutivo di trust risulta la sostanziale volontà del disponente di continuare a mantenere lo status quo, attribuendo formalmente i beni in trust al solo fine di evitare l'aggressione sugli stessi dei legittimi creditori».

Si va diffondendo l'utilizzo del trust in funzione parasuccessoria. «Sarebbe però ingenuo pensare che con la costituzione di un trust si possano aggirare regole inderogabili del sistema», spiega **Paolo Vitali di Vitali e Associati**. «Del resto, la Convenzione dell'Aja del 1985, prevede espressamente la salvezza dei diritti di riserva dei più stretti congiunti del defun-



to, nonché delle norme poste a protezione dei creditori, ma anche di minori e incapaci. Se dunque non si vuole che la costituzione di un trust risulti vana, è bene valersi del consiglio di un esperto. Bisogna in particolare tenere in conto che, secondo la giurisprudenza, l'atto costitutivo di un trust traslativo può essere oggetto di revocatoria. Per i creditori del disponente è quindi piuttosto agevole, soprattutto in caso di trasferimento gratuito, ottenere una pronuncia di inefficacia dell'atto costitutivo».

Il trust autodichiarato garantisce al disponente di poter continuare a gestire i beni segregati beneficiando della protezione patrimoniale garantita dall'istituto, e si adatta a ordinamenti come quello italiano privi di una normativa ad hoc. «La liceità di tale trust è riconosciuta dalla Suprema Corte», spiega **Diego Annarilli**, partner di **Legalitax**, «nei casi in cui ne è preservata la genuinità attraverso la netta distinzione dei ruoli del disponente e del trustee, la previsione nell'atto istitutivo dei necessari presidi atti a impedire al disponente la libera gestione dei beni segregati, l'esclusione delle condizioni che concorrono a configurare la mera interposizione del trust. Negli ultimi anni, tuttavia, è stato oggetto di particolare attenzione da parte dell'amministrazione finanziaria e della giurisprudenza per i non rari episodi di costituzione di *sham trust* finalizzati alla segregazione del patrimonio al solo fine di renderlo indisponibile alle pretese erariali, configurando in tal modo la fattispecie di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte».

Da segnalare l'iniziativa adottata dalla Repubblica di San Marino, che ha lanciato un Trust innovativo. «Il modello di trust sammarinese è un fiore all'occhiello del framework normativo della Repubblica», spiega **Denis Cecchetti**, direttore generale dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino. «Rappresenta una evoluzione in termini di semplicità ed efficienza rispetto ad altri modelli di trust ed è perfettamente compatibile con le esigenze degli utilizzatori residenti in giurisdizioni di diritto civile». San Marino ha aderito alla Convenzione dell'Aja nel 2004 e nel 2005 ha introdotto il trust nel proprio ordinamento, unica normativa esistente in lingua italiana, compliant con gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Il trust sammarinese, fra le altre peculiarità, realizza la totale separazione patrimoniale fra i beni personali del Trustee e i beni in trust: il Trustee risponde solo con il bene in trust.

Per **Edoardo Tamagnone**, partner di **Tamagnone Di Marco Avvocati Associati** «l'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale, in forza della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del Disponente, del Trustee e dei Beneficiari con la conseguenza che non possono essere aggrediti dai loro creditori. È evidente, dunque, che per accordare una tutela così ampia al «patrimonio separato» conferito in trust, che vive una vita autonoma rispetto alla persona fisica del Di-



sponente tanto da essere addirittura intangibile al fenomeno successorio, l'ordinamento italiano richiede che sia verificata in concreto la presenza di alcuni requisiti posti come essenziali per il riconoscimento del trust. All'interno di questi limiti, tuttavia, viene garantita la massima libertà al Disponente di scegliere la legge regolatrice che meglio si attaglia alle finalità del trust che intende istituire».

Secondo **Antonello Lupo**, partner di **Ughi e Nunziante** «il primo trust di cui mi sono occupato personalmente oggi sarebbe stato regolato dalla legge sul «Dopo di noi». Si trattava infatti di un patrimonio familiare che doveva essere destinato alle esigenze di una persona con grave disabilità. Da allora molto è cambiato e tanta strada. Alcuni decenni di interventi normativi, giurisprudenziali e di prassi hanno consentito di creare un robusto quadro normativo e applicativo, per uno strumento ormai essenziale di pianificazione patrimoniale e familiare. In questo contesto, la necessità di fare ricorso ad una legge estera che regoli gli effetti civilistici dell'istituto sembra ormai esercizio ampiamente metabolizzato dalla prassi e dagli operatori

di settore. Di recente, un ulteriore elemento che ha contribuito alla diffusione e alla accresciuta fiducia dei clienti nel trust è rappresentato dalla definizione degli aspetti legati alle imposte indirette».

Per **Valeria Salito**, of counsel **Studio Montella Law** «attraverso il trust, possono perseguirsi fini che l'ordinamento interno trascura, permettendo di colmare lacune di garanzia. In particolare, l'istituto si presta a regolare importanti aspetti del-

le convivenze *more uxorio*: difatti, non v'è ostacolo ad ammettere che conviventi possano servirsi dei trust al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali, a tutela della prole, dando luogo, così, a patrimoni separati in analogia con il fondo patrimoniale. Sul punto, è stata affermata la validità di un trust interno diretto a realizzare le esigenze presenti e future di una coppia di fatto e della prole naturale (Tribunale Trieste, 19/09/2007). L'assenza di un vincolo parentale e di una situazione di certezza di rapporti giuridici, non impediscono di ritenere meritevole lo strumento del trust al fine di concedere una tutela, altrimenti inesistente, ai genitori e ai figli nati prima o in costanza di questo rapporto di fatto».

Secondo **Paolo Marra** partner di **SZA Studio Legale** «nonostante l'introduzione di singole norme, quali l'art. 2645-ter c.c., che regola la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, consentendo la «segregazione» dei beni oggetto dell'atto di destinazione, se da un lato ha ridimensionato il principio della responsabilità patrimoniale, dall'altro lato non risulta ancora sufficiente. Assofiduciaria ha chiesto che sia completato il recepimento del trust nel nostro ordinamento, inquadrandolo civilisticamente nel «contratto fiduciario».

Per **Gaetano Salvioli**, partner responsabile del dipartimento Tax, e **Federica Cioni**, associate del dipartimento Tax di **Bird & Bird** «costituiscono





indizi di una fittizia interposizione del trust, ad esempio, il fatto che il disponente o il beneficiario possano far cessare il trust in ogni momento, oppure che gli stessi risultino titolari di poteri tali per cui il trustee, pur dotato di discrezionalità nell'amministrazione del trust, non possa esercitarla senza il loro consenso, oppure ancora il fatto che il potere gestionale e dispositivo del trustee risulti in qualche modo limitato o condizionato dalla volontà del disponente o del beneficiario».

Per **Francesco Giuliani**, partner di **Fantozzi & Associati** «se il potere di gestire e disporre dei beni conferiti permane in tutto o in parte in capo al disponente, il trust è considerato fiscalmente «inesistente» (o interposto), con la conseguenza

che i redditi (formalmente) prodotti dal trust continueranno ad essere attribuiti allo stesso disponente. Ciò che si auspica, dunque, a oltre trent'anni dall'ingresso dell'istituto nel nostro ordinamento, è l'abbandono di reticenze e furbeschi raggiri, per una valorizzazione del trust, anche in ambito imprenditoriale, quale valido strumento per garantire, ad esempio, la continuità aziendale preservando il patrimonio dell'azienda dalle, spesso disastrose, querelle tra eredi».

Nelle ultime settimane si sono svolte in Italia diverse iniziative dedicate al Trust. «Continuità generazionale e gestione del patrimonio» è stato il tema del convegno promosso dallo **Studio legale EMME7G PRO**. «Nei primi anni le principali distorsioni sono state il tentativo di sottrarre parte di patrimonio ai debitori del disponente e un uso scorretto del Trust

autodichiarato, dove disponente e trustee sono la stessa persona», spiega **Giovanni Manildo**, Founder&Partner di **EMME7G PRO**, «Spesso imprenditori in crisi o persone fisiche indebitate hanno cercato di creare una struttura fittizia da opporre alle pretese dei propri creditori, continuando a gestire il proprio patrimonio come Trustee. Da qui una legittima ostilità da parte dei giudici e dell'agenzia dell'entrate. I problemi più evidenti si sono materializzati quando il Trust si è voluto utilizzare per tentare di aggirare le pretese dei creditori o le norme finalizzate alla successione necessaria. Ora il Trust, anche se non è regolamentato da una legge italiana, ha pieno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento ed è sempre più utilizzato».

Assofiduciaria, invece, ha organizzato a Milano il convegno «Trust e Fiducia: aspetti civilistici e fiscali, alla luce della circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate». L'Italia non ha nel suo ordinamento disposizioni che disciplinino il contratto di "fiducia", come in Francia, in Lussemburgo e in Romania. «Quello che manca da noi», spiega il presidente **Fabio Marchetti**, «è creare dei patrimoni per perseguire finalità meritevoli di tutela, patrimoni che abbiano una loro autonomia, che è il pregio del trust. Per esempio, la legge del «Dopo di noi» ha realizzato un fenomeno di questo tipo. Nel nostro ordinamento ha creato un patrimonio autonomo, non aggredibile da creditori, per uno scopo specifico, che è meritevole di tutela, ovvero la sussistenza e la cura dei soggetti affetti da gravi disabilità. Noi non





► 17 aprile 2023

chiediamo che venga fatto il trust per qualunque cosa, ma sempre per scopi meritevoli di tutela. E vanno regolamentati i soggetti che assumono l'incarico di

*Supplemento a cura
di Roberto Miliacca
rmiliacca@italiaoggi.it
e Gianni Macheda
gmacheda@italiaoggi.it*

